

PROMEMORIA ESTRATTO DAL BANDO DI CONCORSO COMUNALE

REQUISITI PER CONCORRERE

- A) Essere residenti o svolgere attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale di cui cinque anni in Regione.
- B) Avere la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea, ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, possono concorrere gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40 del D.Lgs. 286/1998 come modificato dall'art. 27 della L. 189/2002).
- C) Essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa prevalente nel suddetto Comune, ovvero essere emigranti. Agli emigranti è data facoltà di concorrere in un solo Comune. Sono parificati ai residenti nel Comune di nascita coloro che sono nati in Regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in Regione.
Si considerano emigranti, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/2002, comma 1, lett. a) e b):
- i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli-Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla L. 73/1977, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale;
 - i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui al paragrafo precedente, che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in Regione da non più di due anni.
- D) Non essere proprietari né usufruttuari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. S'intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani utili, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprietà o di comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alle quote di comproprietà. E' considerato comunque inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile fisico (ufficialmente riconosciuto ex art. 3 L. 104/1992).
- E) Avere una situazione economica complessiva non superiore a € 25.250,00. La situazione economica complessiva è data dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta diretta sul reddito delle persone fisiche, posseduti su base annua dal nucleo familiare (vedere modelli fiscali UNICO/2010, ovvero UNICO Mini/2010, ovvero CUD 2010 e/o CUD 2009 se relativo a redditi percepiti nello stesso anno 2009, ovvero 730/2010) computata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare stesso secondo le seguenti percentuali:

numero componenti	percentuale (%)	limite in Euro
1	100 %	25.250,00
2	90 %	28.055,55
3	80 %	31.562,50
4	70 %	36.071,42
5	60 %	42.083,33

Per ogni ulteriore componente tale percentuale è ridotta in misura pari a cinque punti.

Al fine del possesso dei requisiti e dell'attribuzione dei punteggi nel prosieguo specificati per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente "more uxorio" e dai figli minorenni di uno o di entrambi, legalmente residenti nel territorio nazionale come risultante dalla situazione anagrafica del Comune di residenza del richiedente, fatte salve le espresse statuizioni derogatorie, nei quali casi per nucleo familiare si intende quello risultante dall'intera situazione anagrafica del Comune di residenza o l'intero nucleo familiare del cittadino emigrante.

Nei casi in cui oltre al richiedente, al coniuge o convivente "more uxorio" e ai figli minorenni, il nucleo familiare, come risultante dalla situazione anagrafica del Comune di residenza, annoveri un disabile con la connotazione di gravità di cui all'art. 3 della L. 104/1992 per il quale venga richiesto l'alloggio, anche tale soggetto concorre ai fini dell'accertamento dei requisiti e dell'attribuzione del punteggio, nella sola ipotesi che si determini una situazione di maggior favore per il richiedente.

Ai fini della partecipazione al presente concorso si considerano i redditi prodotti nell'anno 2009.

Non può concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata chi è già inquilino di un alloggio di edilizia sovvenzionata alla data di pubblicazione del bando. Non ha comunque diritto all'assegnazione dell'alloggio in conseguenza del presente concorso chi sia divenuto nel frattempo inquilino di un alloggio di edilizia sovvenzionata. Inoltre, per un periodo di tre anni, non può concorrere l'assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata che sia stato interessato da un provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento.

Per i nuclei familiari, come risultanti dalla situazione anagrafica del Comune di residenza, con presenza di soggetti disabili (ufficialmente riconosciuti ex art. 3 L. 104/1992) interessati all'assegnazione di un alloggio, il requisito di cui alla lettera C) (residenza o luogo di lavoro) sussiste, in deroga alla medesima, con riferimento all'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, potendo partecipare a tutti i bandi pubblicati nel territorio regionale.

I requisiti di cui alle lettere A), B) e C) sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alle lettere D) ed E) devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dal requisito di cui alla lettera D), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.

E' consentita la presentazione di domanda anche da parte di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio o di voler convivere "more uxorio". In tal caso, ai fini dell'accertamento dei requisiti, si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti e degli eventuali figli minorenni, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.

Nel caso di domanda presentata da un soggetto maggiorenne che intende costituire un nuovo nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei requisiti, si valuta solo la posizione del richiedente e degli eventuali figli minorenni, prescindendo dal nucleo familiare di provenienza.

I predetti requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del bando di concorso, ad eccezione dei soggetti (sfrattati ed anziani) che presentano la domanda ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. i) – dell'art. 8, comma 1, del Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della L.R. 6/2003, per i quali i requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia sovvenzionata solo persone maggiorenti ovvero tutori di persone minorenni.

DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le domande, redatte su apposito modulo fornito dall'ATER, da ritirarsi anche presso la sede del suddetto Comune ovvero scaricabili dal sito internet dell'ATER (www.ater.pn.it) o della Regione, devono pervenire alla sede dell'ATER – via Candiani n. 32 – 33170 PORDENONE – entro **martedì 7 dicembre 2010**.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

- 1) Domanda su modulo predisposto dall'ATER debitamente compilata e sottoscritta.
Con la compilazione e sottoscrizione della domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i cittadini dell'Unione Europea, in sostituzione dei documenti e certificati, possono dichiarare con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, il possesso dei requisiti ed attestare stati, fatti e qualità personali propri e relativi ad altri soggetti di cui abbiano diretta conoscenza, con la sola esclusione dei certificati medici e sanitari; mentre i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, sempre con l'esclusione dei certificati medici e sanitari. Nel caso di diritti di proprietà, di comproprietà, o di usufrutto di abitazioni, anche inadeguate, dovrà essere presentata idonea planimetria, con indicata la destinazione e la misura dei singoli vani, dichiarata conforme alla realtà dal richiedente. Qualora l'immobile sia inabitabile per motivi di natura statica o igienico-sanitaria, dovrà essere allegato apposito provvedimento comunale. Qualora il richiedente o altra persona con lui convivente sia disabile fisico e l'abitazione di proprietà sia non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, dovrà essere allegata apposita dichiarazione comunale, nonché idonea documentazione comprovante la disabilità.
- 2) Per i cittadini extracomunitari:
 - copia della carta di soggiorno oppure del permesso di soggiorno almeno biennale, in corso di validità. Qualora tale documento sia scaduto dovrà essere presentata anche copia della ricevuta di richiesta di rinnovo;
 - dichiarazione del datore di lavoro, o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per i richiedenti che prestano attività di lavoro autonomo, da cui risulti in quale Comune e da quando il richiedente presta attività lavorativa.
- 3) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente se l'istanza è trasmessa tramite posta o consegnata da persona diversa dal richiedente stesso.
- 4) Ogni documento indicato nel modulo domanda ed ogni altro documento o titolo atto a comprovare il diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dalla legge, quali:
 - a) copia del provvedimento di rilascio di abitazione emesso dal legale rappresentante di enti pubblici o di organizzazioni assistenziali, non motivato da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
 - b) copia del provvedimento esecutivo di sfratto, non motivato da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
 - c) copia dell'ordine del Giudice di rilascio dell'alloggio a seguito di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) copia del provvedimento esecutivo di rilascio di abitazione a seguito di vendita all'incanto o di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
 - e) dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità relativa alle condizioni dell'alloggio occupato, quando l'alloggio stesso è ant igienico o improprio o degradato;
 - f) certificato attestante la consistenza e le dimensioni dei vani occupati, quando sussistono situazioni di sovraffollamento;
 - g) copia del contratto di locazione regolarmente registrato e ricevute di pagamento della pigione pagata, quando il canone di locazione supera almeno il 20% del reddito. In tal caso dovranno essere dichiarati i redditi di tutti coloro che risiedono nell'alloggio;
 - h) certificato attestante la disabilità rilasciato ai sensi della L. 104/1992 dalla competente Autorità, quando il richiedente o componente il nucleo familiare, come risultante dalla situazione anagrafica del Comune di residenza, è persona disabile e autorizzazione al trattamento di detto dato sensibile;
 - i) dichiarazione del datore di lavoro attestante l'ubicazione della sede lavorativa, quando l'alloggio occupato sia distante almeno 50 chilometri dal Comune sede di lavoro e degli alloggi da assegnare;
 - j) documentazione attestante l'attività lavorativa nel territorio nazionale da almeno dieci anni e nel territorio regionale da almeno cinque anni, nei casi in cui sia necessario comprovare, con l'attività lavorativa, il possesso del requisito di cui alla precedente lettera A) dei REQUISITI PER CONCORRERE;
 - k) documentazione attestante l'eventuale separazione legale o divorzio fra coniugi.

Salvo le esenzioni espressamente previste dalla legge, i documenti vanno redatti in bollo.

PUNTEGGI

La graduatoria è determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda dei seguenti punteggi, in relazione alle situazioni dimostrate dal richiedente:

- 1) in base alla situazione economica complessiva: da punti 0,5 a punti 5, secondo la seguente tabella:

Quota fissa di abbattimento del reddito annuo per spese comuni € 3.787,50.	
punti 5	per redditi pro-capite mensili fino a € 315,63
punti 4,5	per redditi pro-capite mensili da € 315,64 a € 353,51
punti 4	per redditi pro-capite mensili da € 353,52 a € 391,39
punti 3,5	per redditi pro-capite mensili da € 391,40 a € 429,27
punti 3	per redditi pro-capite mensili da € 429,28 a € 467,15
punti 2,5	per redditi pro-capite mensili da € 467,16 a € 505,03
punti 2	per redditi pro-capite mensili da € 505,04 a € 542,91
punti 1,5	per redditi pro-capite mensili da € 542,92 a € 580,79
punti 1	per redditi pro-capite mensili da € 580,80 a € 618,67
punti 0,5	per redditi pro-capite mensili oltre € 618,67

- 2) in coabitazione con uno o più nuclei familiari, come risultanti dalle situazioni anagrafiche del Comune di residenza, ciascuno composto da almeno due unità: punti 1;

- 3) in un alloggio sovraffollato a seconda del rapporto fra il numero dei componenti il nucleo familiare (o i nuclei familiari, in caso di coabitazione) come risultanti dalle situazioni anagrafiche del Comune di residenza ed i vani occupati: da punti 1 a punti 3;
- 4) in un alloggio, occupato da almeno un anno, igienico, oppure in ambienti o locali non idonei all'abitazione, oppure in strutture collettive: da punti 1 a punti 4;
- 5) in riferimento al periodo di permanenza, senza soluzione di continuità, nelle graduatorie dei bandi precedenti nello stesso Comune: punti 1 per anno, fino ad un massimo di punti 5;
- 6) in un alloggio dal quale il Comune sede di lavoro (e degli alloggi da assegnare) sia distante almeno 50 chilometri: punti 1; almeno 100 chilometri: punti 2;
- 7) in riferimento al periodo di residenza in Regione: punti 0,5 per anno intero, a partire dal sesto e fino al ventesimo anno di residenza, anche non continuativa, in Friuli-Venezia Giulia;
- 8) in riferimento all'incidenza percentuale del canone di locazione (escluse le spese accessorie) sul reddito complessivo di tutte le persone che occupano l'alloggio in locazione:
 - oltre il 20%: punti 1
 - oltre il 30%: punti 2.

Sono altresì attribuiti i seguenti punteggi, in relazione all'individuazione delle categorie di preferenza di cui all'art. 7, comma 1, L.R. 6/2003:

- 9) anziani, ovvero le persone singole o i nuclei familiari, come risultante dalla situazione anagrafica, composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni: punti 1;
- 10) giovani coppie, con o senza prole, ovvero quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni di età: punti 1;
- 11) soggetto singolo con minori a carico, ovvero quello il cui nucleo familiare, come risultante dalla situazione anagrafica, è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori o minori in affidamento conviventi a carico del richiedente: punti 1;
- 12) disabili ovvero i soggetti, richiedente o altro componente il nucleo familiare come risultante dalla situazione anagrafica, di cui all'art. 3 della L. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate": punti 1. In caso di gravità, descritto nell'attestato rilasciato dalla competente Autorità: punti 3;
- 13) famiglie in stato di bisogno, ovvero quelle con una situazione economica complessiva non superiore a € 3.942,25 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.458,71 se composte da due o più soggetti, in base alle risultanze della situazione anagrafica del Comune di residenza: punti 1;
- 14) famiglie monoreddito, quelle composte, come risultante dalla situazione anagrafica del Comune di residenza, da più soggetti la cui situazione economica risulti determinata dal reddito di un solo componente del nucleo familiare: punti 1;
- 15) famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare, come risultante dalla situazione anagrafica del Comune di residenza, comprende figli conviventi fiscalmente a carico del richiedente in numero non inferiore a tre: punti 1;
- 16) famiglie con anziani o disabili a carico, ovvero nuclei familiari in cui almeno un componente abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 e sia fiscalmente a carico del richiedente: punti 1;
- 17) soggetti in possesso di un formale provvedimento di rilascio di abitazione emesso dal competente legale rappresentante di enti pubblici o di organizzazioni assistenziali, non motivato da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali: punti da 1 a 6;
- 18) soggetti in possesso di provvedimento esecutivo di sfratto, non motivato da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali (i provvedimenti di sfratto per finita locazione verranno considerati solo se contengono, come previsto dall'art. 1-bis del D.L. 158/2008 convertito con L. 199/2008, l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore): punti 6;
- 19) soggetti in possesso dell'ordine del Giudice di rilascio dell'alloggio a seguito di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: punti 6;
- 20) soggetti in possesso del provvedimento esecutivo di rilascio di abitazione a seguito di vendita all'incanto o di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro: punti 6;
- 21) emigrati, ovvero i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 7/2002: punti 3;
- 22) soggetti in rilevante ed eccezionale stato di bisogno in relazione alle esigenze abitative non rientranti nelle fattispecie considerate ai punti precedenti: da punti 0,5 a punti 2.

I punteggi previsti ai punti 17), 18), 19) e 20) non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 2), 3), 4), 6) e 8).

I punteggi predetti possono essere attribuiti anche in frazione di 0,5 punti.

In relazione all'attribuzione del punteggio di cui al precedente punto 22) la situazione potrà essere rilevata anche d'ufficio in fase di esame delle domande su segnalazione del Sindaco o suo delegato che attesti l'effettiva sussistenza della condizione segnalata.

GRADUATORIE

La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 13 della L.R. 24/1999, formula la graduatoria provvisoria sulla base dell'istruttoria espletata dall'ATER.

La graduatoria provvisoria è pubblicata per trenta giorni all'albo comunale, presso l'ATER, nelle sedi di decentramento comunale e nel sito internet dell'ATER e della Regione.

Agli emigrati all'estero non ancora rimpatriati sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato al secondo capoverso e, per i richiedenti emigrati all'estero non ancora rimpatriati, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione alla stessa Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi, la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione di sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

AVVERTENZE

Non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria, le domande prive di sottoscrizione o dei documenti essenziali per l'ammissione previsti dai punti 1), 2) e 3) sotto la voce DOCUMENTI DA PRESENTARE e le domande che perverranno alla sede dell'ATER dopo il termine previsto dal bando di concorso.

In caso di utilizzo di fogli separati (qualora, ad esempio, si utilizzi il modulo scaricato da internet) tutte le pagine devono essere sottoscritte a pena di nullità della domanda.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata verrà considerata valida la data del timbro postale di partenza, pur restando a carico del concorrente ogni rischio relativo al mancato recapito postale.

Non potranno inoltre essere presi in considerazione documenti presentati dopo la scadenza del bando. Solo ai fini istruttori, potranno richiedersi ulteriori documenti comprovanti la situazione denunciata sulla domanda.

Il rilascio di dichiarazioni o di certificazioni non corrispondenti al vero comporterà l'automatica esclusione dalla graduatoria e sarà denunciata ai sensi del Codice Penale.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'ATER procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente.

Per tutto quanto non indicato nel presente bando, valgono le vigenti norme sull'edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle della L.R. 6/2003 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di attuazione.

Le domande inoltrate prima della pubblicazione del presente bando, a qualsiasi ente od ufficio, non sono valide per la partecipazione al concorso. Gli interessati che hanno partecipato a precedenti concorsi dovranno quindi ripresentare domanda entro i termini del presente bando.

Il concorrente, a pena di decadenza della eventuale assegnazione d'alloggio, ha l'obbligo di comunicare ogni variazione della composizione del proprio nucleo familiare ed ogni variazione di indirizzo.

Per il ritiro della modulistica, la presentazione delle domande ed ogni altro chiarimento necessario, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio Assegnazioni dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Pordenone - via Candiani n. 32 - PORDENONE - che resta a disposizione dell'utenza ogni giorno feriali (escluso il sabato) dalle ore 10 alle ore 13 ed inoltre il lunedì dalle ore 16 alle ore 18 (tel. 0434/223374 - 223375 - 223376 - 223377).

Pordenone, lì 30 settembre 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Serafini

Tel. 0434 223311 – Fax 0434 522069 – www.ater.pn.it – info@ater.pn.it – protocollo@pec.ater.pn.it - C.F. e P.IVA 00071460935 – Reg.Imp PN 114419/1996